### PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA IN DATA 28.12.2018



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ
ESPLETATE PER CONTO DEI COMMITTENTI PRIVATI
E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

## Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese. La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente all'attenuazione dell'evasione fiscale.

## Art. 2 (Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente e dal professionista, dalle dichiarazioni di cui all'allegato B, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità del committente e del professionista in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

# Art. 3 (Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

- 1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o anche solo della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello di cui all'Allegato A della presente legge, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
- 2. La mancata presentazione del modello di cui all'Allegato A costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

# Art. 4 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

#### **ALLEGATO A**

#### DICHIARAZIONE PAGAMENTO (D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000)

II/La sottoscritto/a	
nato/a a	il
residente a	in Via
	n.
C.F	P.IVA
in qualità di	
di proprietà del Sig/ra	
nato/a a	il
residente a	in Via
C.F	
	dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000, nel caso di mendacione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
	DICHIARA
Relativamente ai lavori sopra descritti:	
<ul><li>Che è stato pagato con fattura n.</li><li>Altro</li></ul>	del
Luogo e data	II Professionista

#### **ALLEGATO B**

#### DICHIARAZIONI (D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000)

II/La sottoscritto/a	
nato/a a	il
residente a	in Via
	n.
C.F.	P.IVA
<ul> <li>Provincia/Regione</li> <li>di non avere in atto provvedimenti disci</li> <li>di aver stipulato apposita polizza dell'attività professionale ai sensi de regolamenti attuativi;</li> </ul>	Albo/Collegio
Luogo e data	II Professionista